PRINCIPALI NOVITA' DEL TERZO DECRETO CORRETTIVO

E' in dirittura d'arrivo il terzo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici già firmato dal presidente della Repubblica ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le novità sono qui di seguito riassunte:

Avvalimento

Con l'abrogazione del comma 7 dell'art. 49, in materia di avvalimento, l'istituto in questione opera a tutto campo. La disciplina attualmente vigente, infatti, riconosce alla stazione appaltante un considerevole potere restrittivo nel senso che, le Stazioni Appaltanti, in relazione alla natura dell'appalto, possono disporre che le imprese partecipanti abbiano la facoltà di avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente, in misura o nella percentuale indicata nel bando medesimo. L'abrogazione del comma citato testimonia la volontà del legislatore,
in conformità al dettato comunitario, di assicurare l'utilizzo dell'avvalimento da parte delle imprese (soprattutto di piccole o medie dimensioni) in modo libero e svincolato da possibili restrizioni decise dalla stazione appaltante.

Per evitare poi, la procedura di infrazione è stato riscritto il comma 6 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2008 e con lo stesso viene precisato che "Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria."

Appalto integrato

Con la modifica del comma 1-quinquies dell'articolo 253 del Codice dei contratti viene precisato che "Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5." Vengono quindi cancellati i dubbi sulla utilizzazione dell'appalto integrato scaturite del secondo decreto correttivi e viene precisato che siano all'entrata in vigore del regolamento devono essere applicate le norme contenute nella legge n. 109/1994.

Gare d'appalto a 360° www.mediagraphic.it info@mediagraphic.it

Subappalto

Con la modifica del comma 2 dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 viene innalzato il limite subappaltabile delle categorie superspecializzate dal 15% al 30% così come previsto per la categoria prevalente.
Altra novità è costituita dal fatto che il corrispettivo spettante al subappaltatore di una categoria superspecializzata dovrà essere versato direttamente al subappaltatore stesso, indipendentemente da quanto disposto nel bando di gara.

Lavori in economia

Con la modifica dell'articolo 125, comma 6, lettera b) effettuata dal terzo decreto correttivo, anche per i lavori di manutenzione sarà possibile l'affidamento in economia fino a 200.000 euro.

Project financing

Una delle principali novità del terzo decreto correttivo è la modifica della disciplina del Project financing. Nella nuova disciplina (art. 153 del D.Lgs 163/2006), diverse sono le modalità attraverso cui si possono affidare opere in project financing:

1. IPOTESI N. 1 - l'Amministrazione provvede all'affidamento di una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità. I concorrenti presentano un'offerta, costituita da un progetto preliminare e da un piano economico finanziario. L'Amministrazione sceglie il promotore e approva il progetto preliminare e se questo deve essere modificato invita il promotore a provvedervi; se il promotore si rifiuta l'Amministrazione passa al secondo in classifica e così via. L'Amministrazione potrebbe pure dopo aver individuato il promotore e approvato il progetto preliminare indire una nuova gara per la scelta del concessionario ponendo a base di gara il progetto preliminare e attribuendo al promotore il diritto di prelazione;
2. IPOTESI N. 2 - gli operatori economici, se l'Amministrazione non pubblica il bando entro sei mesi dall'approvazione del proprio strumento di programmazione, presentano autonomamente le loro proposte costituite da un progetto preliminare e uno studio di fattibilità. Successivamente l'Amministrazione pubblica un avviso per sollecitare ulteriori proposte da valutare comparativamente con quella originaria ai fini della scelta dell'affidatario.

Capacità economico-finanziaria

MediaGraphic s.r.l. Sede Legale ed operativa: Via Palmitessa, 40 - 70051 Barletta
tel. 0883.510.235 - 572.792 - 527.171 fax 0883.570.189
p.iva e c.fisc. 05833480725 cap. soc. € 100.000,00 i.v. - REA: Bari - 443261

Negli appalti di forniture o servizi, la capacità può essere attestata:

1. mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati.
2. bilanci o estratti di bilancio, oppure, come prevede espressamente la norma, autocertificazione dei medesimi;
3. autocertificazione del fatturato.

Quindi, quando i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria vengono attestati mediante dichiarazioni bancarie o degli intermediari autorizzati, già in fase di presentazione delle offerte, tali dichiarazione devono essere presentate (a differenza della disciplina ancora vigente che invece richiede l'esibizione di più generiche "idonee dichiarazioni bancarie", riservando successivamente, in sede di verifica dei requisiti, la produzione di almeno due dichiarazioni provenienti da istituti bancari o intermediari finanziari)

Offerta economicamente più vantaggiosa

L'attuale art. 83 comma 4 del D.Lgs 163/2006 prevede che la commissione giudicatrice vada ad individuare i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri e sub-criteri. Con la riforma, viene implicitamente sancito che ogni criterio o sub-criterio di giudizio deve essere predeterminato a monte, in sede di stesura del bando di gara.

Offerte anomale sotto soglia

Il terzo decreto correttivo ha rimodulato gli artt. 122 comma 9 e art. 124 comma 8 del D.Lgs 163/2006 prevedendo negli appalti di lavori d'importo pari o inferiore a 1 milione di euro e di fornitura o servizi d'importo inferiore o uguale a 100.000 euro, quando l'aggiudicazione è al prezzo più basso, la possibilità per le Stazioni Appaltanti di contemplare nel bando di gara l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse purchè il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci; mentre la vigente disciplina dispone che il bando possa prevedere l'esclusione automatica, purché si tratti di procedure di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario (attuali 5.150.000 euro per i lavori e 206.000 euro per servizi e forniture) e purché il numero di offerte ammesse non sia inferiore a cinque.

L'Ufficio Legale

MediaGraphic s.r.l. Sede Legale ed operativa: Via Palmitessa, 40 - 70051 Barletta
tel. 0883.510.235 - 572.792 - 527.171 fax 0883.570.189
p.iva e c.fisc. 05833480725 cap. soc. € 100.000,00 i.v. - REA: Bari - 443261